



Comune di Visso

Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. **135**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

N. 71 DEL 04-03-2020

Ufficio: **RAGIONERIA**

Oggetto: Individuazione del limite di spesa ex art. 1, commi 557 e seguenti, L. 27 dicembre 2006, n. 296

L'anno duemilaventi addì quattro del mese di marzo, il Responsabile del servizio **Remigi Valentina**

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 12/2019 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Visto l'art. 1, cc. 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), i quali contengono la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto di stabilità fino al 2015, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: (...) b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali" (comma 557);

- costituiscono spese di personale anche quelle *“sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”* (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione (comma 557-ter);
- gli enti assicurano, nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 (comma 557-quater).

Ritenuto necessario confermare la media delle spese di personale sostenute nel triennio 2011-2013 al fine di individuare il limite non derogabile da rispettare per l'anno 2020;

Tenuto conto che il rispetto dei limiti di spesa deve essere verificato in relazione alle spese di personale effettivamente sostenute, assumendo quale dato contabile gli impegni desunti dal conto del bilancio (v. Corte dei conti Abruzzo, parere n. 296/2008; Umbria, parere n. 2/2008; Puglia, parere n. 17/2008; Corte dei conti – Sezione delle autonomie, delibera n. 2/2010);

Richiamati in proposito:

- a) la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9 in data 17 febbraio 2006 emanata in attuazione dell'art. 1, c. 198, L. 23 dicembre 2005, n. 266, la quale costituisce ancora oggi riferimento per i criteri di calcolo della spesa di personale;
- b) i pareri forniti dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in ordine alle modalità di calcolo delle spese di personale ai fini del comma 557, secondo i quali devono essere assunti i criteri illustrati nella circolare n. 9/2006 sopra citata, al fine di garantire il confronto di basi omogenee e una linea di continuità con le azioni intraprese in materia (si veda ad esempio: Corte dei conti Abruzzo, parere n. 296/2008);
- c) la propria precedente determinazione n. 54 in data 08.03.2019, con la quale era stato individuato il limite di spesa di personale per l'anno 2019;

Rilevato che l'art. 1, c. 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 863, L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto quanto segue:

“Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento. (...). Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018. ”

Preso atto dunque che il 2018 è stato l'ultimo esercizio di applicazione della disciplina temporanea in materia di limiti al *turn over*, introdotta per il triennio 2016-2018 dalla legge di bilancio 2016 (art. 1, c. 228, L. n. 208/2015).

Rilevato che, conseguentemente, a partire dal 2019 riacquista piena efficacia la disciplina contenuta nell'art. 3, c. 5, D.L. 90/2014, determinando il superamento delle limitazioni al *turn over* e con ciò la possibilità, per tutti gli Enti locali superiori ai 1.000 abitanti, di avere una capacità assunzionale pari al 100% della spesa del personale cessato nell'anno precedente.

Richiamato per opportuna conoscenza l'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 nel testo in vigore dopo le modifiche (in neretto) apportate dall'art. 14-bis, c. 1, lett. a), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (come convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26), che recita: *"Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a **cinque** anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al **quinquennio precedente**. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo."*

Rilevato inoltre che l'art. 3, c. 5-sexies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (comma introdotto dall'art. 14-bis, c. 1, lett. b), D.L. n. 4/2019, come convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26) dispone quanto segue: *"5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over."*

Rilevato, quindi, dal testo vigente delle norme citate che gli enti soggetti a patto di stabilità nel 2015 possono assumere, nel triennio 2019-2021, personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di spesa pari al **100%** della spesa sia dei cessati nell'esercizio precedente (ad es. cessati 2018 per assunzioni 2019) sia dei cessati nello stesso anno (ad es. cessati 2019 per assunzioni 2019, comunque solo a seguito delle cessazioni) se la spesa complessiva di personale è contenuta entro il valore medio del triennio 2011-2013;

Visti i pareri forniti dalle Corti dei conti, in particolare dalle Sezioni riunite in sede di controllo e dalla Sezione Autonomie;

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

"2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio

asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

Rilevato che alla data odierna il DPCM indicato al comma 2 sopra citato non è ancora stato emesso e, pertanto, per poter procedere all'adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale si fa riferimento alla legislazione vigente, in attesa delle nuove disposizioni applicative;

Visti i prospetti:

ALL.: A: *Ricognizione delle spese di personale e individuazione limite di spesa;*

ALL.: B: *Verifica della coerenza delle spese di personale per l'anno 2020. con il limite di spesa (media triennio 2011-2013)*

ALL.: C: *Quantificazione del limite per l'effettuazione di nuove assunzioni*

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 3, D.L. n. 90/2014;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) di quantificare in € 463.647,02 l'importo delle spese di personale dell'anno 2020, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 557, L. 27 dicembre 2006, n. 296, come risulta dal prospetto allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

- 2) di dare atto che le spese di personale per l'anno 2020, determinate come risulta dal prospetto allegato B) al presente provvedimento, sono coerenti con il limite di spesa di cui al precedente punto 1);
- 3) di stabilire in €. 463.647,02 (Media del Triennio 2011-2013) il limite di spesa per l'effettuazione di nuove assunzioni a tempo indeterminato come risulta dal prospetto di cui all'allegato C);
- 4) di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene esecutivo con la sottoscrizione da parte del responsabile del servizio;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal08-04-2020 al23-04-2020
Li 08-04-2020 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.
Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Valentina